



COMUNE DI
CERRO AL LAMBRO
(Città Metropolitana di Milano)

ORDINANZA N° 4 Del 13/10/2023

AREA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

OGGETTO: RIDUZIONE DEL PERIODO DI ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI AD USO RISCALDAMENTO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI CERRO AL LAMBRO – POSTICIPO DELL’ATTIVAZIONE AL 22.10.2023

IL SINDACO

VISTO l’art. 4 del DPR n. 74 del 2013 e l’art. 7 della DGR XI-3502 del 5/08/2020, che individuano i limiti di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale;

PRESO ATTO che il Comune di Cerro al Lambro è inserito nella zona climatica E dell’art. 4 del DPR n. 74 del 2013, e che ciò comporta un orario massimo di funzionamento 14 ore giornaliere tra il 15 di ottobre e il 15 di aprile;

VISTI:

- l’art. 5 del DPR n. 74 del 2013 e l’art. 7 comma 13 della DGR XI-3502 del 5/08/2020, che attribuiscono ai Sindaci, a fronte di comprovate esigenze, il potere di aumentare o diminuire i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di accensione degli impianti termici, nonché di stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita;

CONSIDERATO che le temperature registrate in Cerro al Lambro dalle stazioni meteorologiche di ARPA Lombardia sono al di sopra della media stagionale;

CONSIDERATO ALTRESÌ che:

- il Comune di Cerro al Lambro è sensibile ai temi della sostenibilità ambientale, della tutela ambientale e della qualità dell’aria;
- gli impianti termici a uso civile rappresentano un’importante, anche se non la principale, fonte di emissioni di inquinanti atmosferici locali;

TENUTO CONTO che un'adeguata riduzione del periodo di esercizio, la diminuzione delle temperature e degli orari di esercizio per tutti gli impianti termici contribuiscono al contenimento delle emissioni inquinanti, oltre a rappresentare un risparmio economico per i cittadini;

RITENUTO PERTANTO che le suddette circostanze integrino le comprovate esigenze di cui all'art. 5 del DPR n. 74 del 2013 e l'art. 7 comma 13 della DGR XI-3502 del 5/08/2020;

VISTI:

- Il regolamento UE 2022/1369;
- Gli artt. 31 e 34 della Legge n. 10/1991;
- Gli artt. 129 e 132 DPR n. 380/2001;
- Gli artt. 4 e 5 del DPR n. 74 del 2013;
- L'art. 7 della DGR XI-3502 del 5/08/2020;

ORDINA

La riduzione del periodo di esercizio degli impianti termici ad uso riscaldamento, posticipando l'accensione al 22/10/2023.

La presente ordinanza non si applica:

- a) agli edifici adibiti a scuole materne e asili nido;
- b) agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.

DISPONE

la pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio comunale e sul sito web del Comune.

Avverso il presente provvedimento è esperibile:

- ricorso avanti al T.A.R. della Lombardia entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio, ai sensi e nei termini previsti dal D.Lgs 104 del 2 luglio 2010 e successive modifiche e/o integrazioni;
- ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 1199/71, entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio.

Cerro al Lambro, 13/10/2023

Il Sindaco

Gianluca Di Cesare / ArubaPEC S.p.A.
Atto Firmato Digitalmente